

Delibera n. 1164 dell'11 dicembre 2019

Soggezione della società OMISSIS, operante in un sistema multilaterale di negoziazione (EXTRAMOT Pro), alla disciplina in materia di obblighi di pubblicazione e di trasparenza.

Fascicolo UVOT 2019-2189/2019-2190

Riferimenti normativi: art. 2 bis comma 2 lett. b), d.lgs. n. 33/2013, art. 2 comma 1 lett. p) del d.lgs. n. 175/2016, art. 1, comma 1 lett. w-ter) d.lgs. n. 58/1998

Parole chiave: società quotate- mercato regolamentato- mercato Extra Mot- società in house in providing.

"Ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza in materia di obblighi di pubblicazione, l'emissione di obbligazioni nel mercato ExtraMot Pro di Banca d'Italia non consente di ascrivere la società emittente nella categoria delle "società quotate" di cui all'art. 2, comma 1, lett. p), del TUSP, per le quali l'articolo 2 bis, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 prevede una deroga agli obblighi di pubblicazione.

Deve, pertanto, registrarsi l'adozione di un buona pratica amministrativa da parte della società che, nonostante ritenesse di non essere soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 in virtù della predetta deroga, abbia comunque ritenuto di attenersi agli adempimenti in materia di pubblicità previsti dal medesimo decreto in ragione della propria natura di società "in house", al fine di garantire la maggior trasparenza possibile sia nei confronti dei soci che nei confronti degli utenti".

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza dell'11 dicembre 2019;

visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità «esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza»;

visto l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, secondo il quale l'Autorità "controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni" ai sensi del citato decreto, "all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con le regole sulla trasparenza";

visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, le modifiche dallo stesso introdotte all'art. 37 del d.lgs. 33/2013;

visto il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, recante «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica» (c.d. TUSP);



visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52» (c.d. TUF);

viste le indicazioni fornite dall'ANAC con Determinazione n. 1134 del 8/11/2017 ("Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 284 del 5 dicembre 2017)" ed il relativo Allegato 1;

visto l'orientamento del Ministero Economia e Finanze (MEF) del 22 giugno 2018 avente ad oggetto la nozione di mercato regolamentato contenuta nella definizione di "società quotate" di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

visto il Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi pubblicazione di cui al decreto legislativo 33/2013 - approvato con delibera del Consiglio n. 329 del 29 marzo 2017 e pubblicato in G.U. n. 91 del 19 aprile 2017 - secondo il quale l'Autorità adotta un atto conclusivo del procedimento in cui si registra che l'amministrazione ha adottato, nel caso esaminato, buone pratiche amministrative meritevoli di segnalazione;

vista la relazione dell'Ufficio competente;

Considerato in fatto

Nell'ambito dell'attività di vigilanza di cui al d.lgs. 14 marzo del 2013 n. 33 sulle società in controllo pubblico, l'Autorità, a seguito di verifica nella sezione "Amministrazione Trasparente" della società *in house* OMISSIS, riscontrava la parziale conformità del sito *web* istituzionale alle previsioni legislative in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza.

Nel dettaglio, risultavano carenze nelle seguenti sottosezioni: Organizzazione, Consulenti e Collaboratori, Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione, Altri contenuti - Accesso civico.

In ragione degli esiti delle verifiche, in data 24 maggio 2019, con nota OMISSIS, venivano richieste informazioni utili sugli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013 e veniva, altresì, avanzata una richiesta di accertamento del mancato adempimento a norma dell'art. 4, comma 1, del "Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97" del 16/11/2016 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 284 del 5 dicembre 2016".

In data 13 giugno 2019, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della società OMISSIS, con nota OMISSIS, specificava come fosse stato approvato l'aggiornamento del PTPCT per il triennio 2019-2021 e come, per quanto riguardo il punto *Altri contenuti- accesso civico*, la sezione risultasse priva di contenuti in quanto non pervenute nell'anno 2018 richieste di accesso civico, ma come si fosse integrata la stessa sezione con questa specificazione. Si comunicava, inoltre, l'elenco degli incarichi di consulenti e collaboratori aggiornato al 31/12/2018, rilevando come la precedente mancata evidenza dello stesso fosse dovuta ad un disguido tecnico risolto a seguito della nota dell'Autorità.

Il RPCT precisava, inoltre, di aver aggiornato la sezione *Titolari di incarichi politici, di amministrazione e di direzione di governo* a maggio 2019 e che il Consiglio di Sorveglianza di OMISSIS non percepisce alcun compenso, mentre l'unico destinatario, non di una remunerazione, ma di un gettone di presenza, aveva ritenuto doveroso mettere a disposizione i dati ai fini della trasparenza.



In data 12 giugno 2019, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza della società OMISSIS rappresentava altresì come al suddetto organismo non fosse stato affidato alcun compito in merito al controllo sugli adempimenti, da parte della società, degli obblighi di pubblicazione in materia di amministrazione trasparente.

A seguito di successiva verifica della sezione AT di OMISSIS, in data 28 giugno 2019, l'Autorità riscontrava l'avvenuta pubblicazione dei dati nelle sottosezioni *Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione* (dove risultava pubblicato l'aggiornamento al PTPCT relativo all'anno 2019-2021) e *Altri contenuti - Accesso civico* (la sottosezione era stata correttamente implementata). In merito alla sottosezione *Consulenti e Collaboratori* veniva rilevato l'incompleto e parziale inserimento dei dati di cui all'art. 15-bis, comma 1 lett. a), b) d), del d.lgs. 33/2013.

Per quanto riguarda, poi, la sottosezione *Titolari di Incarichi politici di direzione, di amministrazione e di governo*, è stato necessario stabilire quali soggetti fossero destinatari degli obblighi in materia di trasparenza, posto che la società OMISSIS adotta un modello dualistico di *governance*.

Al riguardo, secondo un'attenta analisi effettuata sulle competenze in concreto degli organi societari, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del OMISSIS, già deliberava, in merito alla stessa società, che le disposizioni contenute nell'art. 14, comma 1, da lett. a) ad f), del d.lgs. 33/2013 devono intendersi, in tale modello, riferite sia ai membri del Consiglio di gestione che ai componenti del Consiglio di Sorveglianza. Dalla lettura delle disposizioni statutarie della società, pubblicate nella pertinente sezione *Atti generali*, veniva, tuttavia, accertata l'assenza di compenso per la carica di Membro del Consiglio di Sorveglianza, nonché il divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

Tenuto, quindi, conto che l'art. 14, comma 1-bis, del d.l.gs. del 14 marzo 2013 n. 33 prevede che "le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito [...]" e che la determinazione n. 1134 dell' 8 marzo 2017, al punto 3.1.3 - Applicazione dell'art. 14 agli enti e alle società in controllo pubblico, statuisce che "[...] Solo qualora tali incarichi o cariche siano svolti a titolo gratuito le misure di trasparenza in argomento non sono applicabili. Nell'ipotesi di gratuità si evidenzia l'esigenza di pubblicare sul sito gli statuti o le deliberazioni con carattere generale che dispongono in merito", si riteneva che i membri del Consiglio di Sorveglianza non fossero tenuti alla pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013.

Ciò premesso, quanto ai membri del Consiglio di Gestione, dalle verifiche effettuate nel corso della presente istruttoria è risultato come gli stessi avessero provveduto ad inserire i dati richiesti dalla normativa in materia di trasparenza ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013, ad eccezione del Presidente, che non aveva inserito i dati relativi l'art. 14, comma 1, lett. f), di un consigliere, per il quale non risultava pubblicata la dichiarazione dei redditi, ed infine, per quanto riguarda i membri del precedente Consiglio di Gestione, di un consigliere, per il quale non risultava pubblicata la dichiarazione reddituale. In data 12 luglio 2019, con nota OMISSIS veniva quindi richiesto l'adeguamento del sito *meb* istituzionale della società OMISSIS alle previsioni del decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33, evidenziandosi la persistente carenza dei dati di cui all'art. 14 d.lgs. 33/2013, nella sottosezione *Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione e di governo*, con particolare riferimento alle informazioni richieste dalla lett. f) dell'articolo citato, limitatamente ad alcuni dei soggetti obbligati.

Con nota OMISSIS del 5 agosto 2019, la società puntualizzava come nel OMISSIS la stessa avesse provveduto all'emissione di mini bond nell'ambito di un'operazione promossa da OMISSIS di cui OMISSIS è consorziata. Ne conseguiva che, aderendo all'indirizzo seguito da OMISSIS e dalla pressoché totalità delle società consorziate, il Consiglio di Sorveglianza della società, nella seduta del



OMISSIS, prendeva atto che la società, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (c.d. TUSP), risultava essere quotata secondo la definizione dell'art. 2, comma 1, lett. p), del decreto citato. Sul punto l'ente specificava, altresì, come tale orientamento fosse stato adottato sulla base di alcuni pareri legali rilasciati a OMISSIS da cui si ricaverebbe come le società emittenti, partecipanti all'operazione OMISSIS, rientrino nella categoria delle società quotate ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. p), del d.lgs. 175/2016, per il seguente iter:

- le aziende avrebbero emesso direttamente le obbligazioni;
- tali obbligazioni sarebbero state quotate nel segmento Extra Mot Pro di Borsa Italiana (mercato riconosciuto da UESMA, European Securitles and Marlret Authority) e acquistate da OMISSIS;
- OMISSIS avrebbe emesso dei titoli quotati nella Borsa del Lussemburgo, acquistati in massima parte da OMISSIS e in misura ridotta da OMISSIS, OMISSIS e da OMISSIS.

Secondo quanto affermato dagli organi societari di OMISSIS, i pareri legali acquisiti non farebbero riferimento a un concetto meramente tecnico di "mercato regolamentato", ma a ciò che accomuna tutti i soggetti contemplati dall'art. 2 del d.lgs. n. 175/2016, ovvero alla circostanza che tali società siano soggette ad una regolamentazione di mercato e alle garanzie di controllo degli enti istituzionali sugli strumenti finanziari (ad esempio, Borsa Italiana e Consob).

Secondo la società, inoltre, il chiarimento sulla natura dei sistemi multilaterali di negoziazione sarebbe intervenuto con il d.lgs. n. 129/2017, che ha completamente rinnovato il d.lgs. n. 58/1998 (c.d. TUF); l'art. 63 del TUF, rubricato "Sistemi multilaterali per la negoziazione di strumenti finanziari", come modificato dal d.lgs. n. 129/2017, stabilisce che "ciascun sistema multilaterale per la negoziazione di strumenti finanziari opera come mercato regolamentato, sistema multilaterale di negoziazione o sistema organizzato di negoziazione, nel rispetto delle disposizioni della presente parte". Sulla scorta di ciò si arriverebbe dunque alla conclusione secondo cui i titoli emessi da OMISSIS, quotati in un sistema multilaterale di negoziazione, sarebbero negoziati in un mercato che opera come "mercato regolamentato" in adesione all'art. 2, comma l, lett. p), del d.lgs. n. 175/2016.

Il RPCT trasmetteva, inoltre, la relazione riguardante l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in tema di trasparenza redatta dall'Internal Audit il OMISSIS, che, sullo specifico punto, affermava invece come il mercato Extra MOT sia il sistema multilaterale di negoziazione (MTF) di Borsa Italiana per gli strumenti obbligazionari, ovvero una tipologia differente di sede di negoziazione rispetto al mercato regolamentato. Aderendo all'interpretazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Internal Audit confermava come ad OMISSIS non possano applicarsi le limitazioni previste per le società che abbiano emesso strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, non trattandosi, nel caso degli OMISSIS, di quotazioni in mercato regolamentato propriamente detto.

In ogni caso, il RPCT affermava come, data la sua natura di in *house*, la società avesse comunque ritenuto di attenersi agli adempimenti in materia di pubblicità previsti dal d.lgs. 33/2013 e ciò al fine di garantire la maggior trasparenza possibile sia nei confronti dei Comuni soci, sia nei confronti degli utenti e dei terzi.

In ordine alle criticità evidenziate dall'Autorità, il RPCT riferiva poi come, in merito alle informazioni inerenti il Presidente ed il membro del Consiglio di Gestione, nel sito internet aziendale fossero pubblicate e reperibili tutte le informazioni di cui all'art. 14, comma 1, lett f), del d.lgs. 33/2013. Per quanto riguarda il Consiglio di Sorveglianza, invece, specificava che in conformità alle disposizioni statutarie non fosse previsto alcun compenso per i suoi membri e che l'Assemblea dei Soci, in data OMISSIS, con delibera pubblicata sul sito internet della società, aveva confermato di non riconoscere alcun compenso ai membri del Consiglio di Sorveglianza, disponendo esclusivamente di corrispondere a favore dei Consiglieri, non amministratori di enti locali, un gettone di presenza. Per completezza il



RPCT trasmetteva anche i verbali delle delibere dell'Assemblea dei Soci del OMISSIS e del OMISSIS, di contenuto analogo a quella del OMISSIS, ma riferite ai compensi dei membri dei Consigli di Sorveglianza precedente rispetto a quello attualmente in carica. Infine, relativamente ai membri del Consiglio di Gestione cessati dalla carica, il Responsabile evidenziava la pubblicazione delle informazioni rese ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. f), del d.lgs. 33/2013, sollecitate e pervenute alla scrivente società. Sul punto, aggiungeva, inoltre, come i Consiglieri cessati avessero comunicato di non disporre ancora delle dichiarazioni relative ai redditi percepiti nel 2018 in quanto il termine per la presentazione del Modello Unico 2019 è stato prorogato al 30.11.2019 e come tali dichiarazioni sarebbero state pubblicate sul sito internet aziendale non appena disponibili.

In merito alle carenze riscontrate nella sezione *Consulenti e Collaboratori*, il RPCT allegava, poi, le richieste inviate dagli organi societari ai competenti uffici per sollecitare gli adempimenti richiesti.

In data 14 ottobre 2019, è stata effettuata una ricognizione conclusiva del sito *web* istituzionale della società, dalla quale emergeva l'effettiva pubblicazione della maggior parte dei dati relativi alle procedure in questione. In particolare con riferimento ai membri del Consiglio di Gestione, in carica e cessati, sono risultati inseriti nella pertinente sottosezione i dati di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013 con la sola eccezione delle dichiarazioni reddituali di un membro cessato, sulla cui motivazione si rimanda a quanto detto dal RPCT nella citata nota del 05 agosto 2019.

Ritenuto in diritto

Dalla lettura delle disposizioni statutarie emerge, innanzitutto, come la società OMISSIS possa annoverarsi fra le società a totale proprietà pubblica, soggetta alla direzione e al coordinamento dei OMISSIS Comuni soci.

Essa, infatti, ai sensi dell'art. 1 dello statuto, è costituita ed opera in conformità al modello del cd. *in house providing*, ai sensi per gli effetti delle disposizioni normative vigenti ed in particolare dell'art. 5 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell'art. 16 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Gli enti locali soci di OMISSIS, pertanto, effettuano un controllo sulla società analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi attraverso le forme di cooperazione intercomunale.

Come detto sopra, il RPCT della società in questione ha riferito peraltro che, a seguito delle operazioni finanziarie effettuate, la società OMISSIS risulterebbe, tuttavia, essere società quotata ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. p), del decreto legislativo n. 175 del 2016 e, conseguentemente, sottratta agli obblighi in materia di trasparenza alla luce dell'art. 2 bis, comma 2, lett. b), del d.lgs. 33/2013.

In ordine alla natura del mercato in cui opera la società occorre preliminarmente indicare che, secondo quanto riportato sul sito web della Borsa Italiana (su https://www.borsaitaliana.it/obbligazioni/segmentoprofessionale/extramotpro/checosaeextramotpro/checosaeextramotpro.htm), il mercato EXTRA MOT (ExtraMOT PRO) è il nuovo Segmento Professionale del mercato ExtraMOT dedicato alla quotazione di obbligazioni, cambiali finanziarie, strumenti partecipativi e project bond. Il nuovo segmento è nato per offrire alle società italiane un mercato nazionale flessibile, economico ed efficiente in cui cogliere le opportunità e i benefici fiscali derivanti dal nuovo quadro normativo (decreto legge n. 83/2012, cosiddetto Decreto Sviluppo). L'infrastruttura regolamentare del nuovo segmento offre alle società italiane un primo accesso ai mercati dei capitali semplice ed economico. Gli unici requisiti per le società, infatti, sono l'aver pubblicato il bilancio degli ultimi due esercizi, di cui l'ultimo sottoposto a revisione contabile e l'aver messo a disposizione un documento informativo con alcune informazioni essenziali. Non è richiesta la pubblicazione di un prospetto di quotazione ai sensi della Direttiva Prospetti. Successivamente alla quotazione è richiesta la pubblicazione di bilanci annuali revisionati, dei giudizi di rating se pubblici, dell'informativa relativa a qualsiasi modifica dei diritti dei portatori degli strumenti e di eventuali informazioni di carattere tecnico legate alle caratteristiche degli strumenti (es.



date di pagamento degli interessi, cedole, piani di ammortamento).Il segmento ha la medesima struttura del mercato ExtraMOT, ma è consentita la negoziazione ai soli investitori professionali.

Alla luce delle diverse argomentazioni sulla esatta qualificazione di OMISSIS e sull'applicabilità o meno alla stessa della disciplina in materia di trasparenza, per quanto di competenza di questa Autorità, appare dunque dirimente la questione se il segmento Extra Mot Pro della Borsa Italiana, nel quale sono state quotate le obbligazioni emesse dalla società vigilata, possa essere assimilato ai mercati regolamentati e, dunque, se si possa conferire ad OMISSIS lo status giuridico di società quotata ai sensi del d.lgs. 175/2016 (cd. TUSP).

Si evidenzia, per inciso, come una eventuale conclusione nel senso della non riconducibilità ai mercati regolamentati del predetto segmento, non potrebbe comunque condurre ad una applicazione in via analogica dell'art. 2 bis, comma 2, lett. b), del d.lgs. 33/2013, stante il carattere eccezionale di tale norma, dunque di stretta interpretazione.

Ai fini del corretto inquadramento della questione appare, pertanto, necessario prendere le mosse dalla definizione di mercato regolamentato fornita dal legislatore nel d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. TUF), in considerazione della centralità di tale legge speciale in materia di finanza e intermediazione finanziaria, premettendo come lo stesso decreto legislativo, all'art. 1, comma 5-octies, lett c), in armonia con le indicazioni comunitarie vigenti in materia, individui le sedi di negoziazione operanti in Italia in tre categorie: mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione.

Per mercato regolamentato, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-ter), del TUF si intende un sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi.

In quanto sedi di negoziazione autorizzate, i mercati regolamentati sono iscritti in un apposito elenco tenuto dalla Consob e/o dall'Esma (Autorità Europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e sono destinatari di una specifica disciplina prevista nel TUF, riguardante la loro organizzazione e il loro funzionamento.

Una volta ammessa alla quotazione, pertanto, la società a controllo pubblico subisce una serie di mutamenti nel regime applicabile. Tale scelta risponde alla *ratio* di evitare, da un lato, distorsioni del mercato di negoziazione dei titoli già quotati e, dall'altro, penalizzazioni per le società a partecipazione pubblica che si confrontano nei mercati regolamentati con società a totale partecipazione privata.

Il sistema Multilaterale di negoziazione, invece, è individuato nel medesimo testo normativo (art. 1 comma 5 - octies del TUF), come «un sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente alla parte II e alla parte I».

Nel dettaglio, secondo una nozione fornita dalla stessa Consob "I sistemi multilaterali di negoziazione (c.d. Mtf) costituiscono dei sistemi di negoziazione alternativi ai mercati regolamentati di tipo multilaterale il cui esercizio è riservato ad imprese di investimento, banche e gestori dei mercati regolamentati" (su http://www.consob.it/web/area-pubblica/sistemi-multilaterali-di-negoziazione-sistemi-multilaterali-italiani-sistemi-multilaterali-europei). Fra questi, rientra l'Extra Mot (artt. 62, comma 2, d.lgs. n. 58/1998 e 31, comma 1, del Regolamento Consob n. 20249/2017 (Mercati)).

Sul punto anche il Ministero delle Economia e delle Finanze, in data 22 giugno 2018, in osservanza all'art. 15, comma 2, d.lgs. 175/2016, ha espresso un orientamento restrittivo sulla nozione di mercato



regolamentato e che sinteticamente si riporta: «Al fine di delimitare l'ambito dell'esenzione previsto da tale norma - art. 1, comma 5, TUSP, n.d.r.- con riferimento alle società quotate), alcuni Enti pubblici hanno chiesto di precisare se i sistemi multilaterali di negoziazione - quali, a titolo esemplificativo, ExtraMot e AIM Italia - rientrino, limitatamente a tale contesto di riferimento, nel novero dei mercati regolamentati. [...]. Dalla quotazione consegue, altresì, l'applicazione di regole speciali (come quelle relative all'o.p.a. obbligatoria, allo svolgimento delle assemblee, alla nomina dei componenti degli organi sociali) e di regole di trasparenza nei confronti del pubblico, sottoposta alla vigilanza della Consob. Inoltre, soprattutto con riguardo alle informazioni, le società quotate nei mercati regolamentati sono soggette a regole più stringenti rispetto a quelle previste per gli emittenti i cui titoli siano scambiati nei sistemi multilaterali di negoziazione.[...] Per le società quotate nei mercati regolamentati è già previsto un autonomo e specifico sistema di obblighi e di conseguenti sanzioni, posto a tutela degli investitori e delle regole di funzionamento del mercato dei capitali e del controllo societario. Ad esempio, le società che emettono azioni quotate nei mercati regolamentati sono tenute al rispetto di specifiche norme riguardanti i diritti dei soci e, in generale, sono tenute a fornire agli investitori numerose informazioni relative alla situazione finanziaria, ai fatti rilevanti che le riguardano, alle caratteristiche relative agli strumenti finanziari. Inoltre, gli azionisti, che detengono partecipazioni in misura superiore a determinate soglie di rilevanza, devono rendere noto il possesso di tali partecipazioni. Allo stesso modo, con riferimento a tali società, la disciplina di settore prevede l'obbligo di pubblicare eventuali patti parasociali ad esse afferenti. Pertanto, tenuto conto che le disposizioni normative contenute nel TUSP sono applicate avendo riguardo all'"efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" (art. 1, comma 2), l'esclusione delle società quotate nei mercati regolamentati dall'applicazione generale del TUSP risponde all'esigenza di evitare distorsioni del mercato di negoziazione dei titoli già quotati e penalizzazioni per le società a partecipazione pubblica che si confrontano nei mercati regolamentati con società concorrenti. Inoltre, l'applicazione parziale della disciplina del TUSP tiene in considerazione che tali società sono già sottoposte ad una disciplina di settore che, attraverso stringenti regole di trasparenza e regole speciali di governance, favorisce l'attuazione delle finalità previste dal TUSP»(suhttp://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita Atto? ca=7019). Il Mef ha concluso il proprio orientamento chiarendo che la nozione di mercato regolamentato accolta nel TUSP, all'art. 2, lett. p), è da ritenersi coincidente con quella definita dal TUF ed è insuscettibile di una più ampia interpretazione; ciò anche al fine di prevenire possibili elusioni della disciplina del TUSP, attraverso quotazioni di strumenti finanziari in mercati più facilmente accessibili agli operatori e che prevedono obblighi informativi meno stringenti.

Alla luce di quanto precede, tenuto conto dell'interpretazione restrittiva dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché di quella della Consob, questa Autorità ritiene che l'avvenuta emissione di obbligazioni nel mercato Extra Mot Pro di Banca d'Italia non consenta di ascrivere la società OMISSIS nel novero delle "società quotate" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. p), del TUSP.

Ne consegue che la stessa, ai fini dell'ambito soggettivo in materia di obblighi di pubblicazione, rientra tra le società controllate ex art. 2 bis, comma 2, lett. b), del d.lgs. 33/2013, cui si applica la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni "in quanto compatibile".

L'Autorità deve, peraltro, positivamente evidenziare il comportamento della società, la quale, nonostante abbia dichiarato di non essere soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013, in ragione della propria natura di società *in house* ha comunque ritenuto di attenersi agli adempimenti in materia di pubblicità previsti dal medesimo decreto al fine di garantire la maggior trasparenza possibile sia nei confronti dei comuni soci che nei confronti degli utenti.

La decisione di pubblicare la documentazione prevista dal d.lgs. 33/2013, nonostante l'incertezza sulla propria natura giuridica, è, dunque, da considerarsi buona prassi meritevole di segnalazione.

In ragione di quanto sopra esposto, nonché dell'avvenuta implementazione dei dati richiesti dall'Autorità da parte di OMISSIS,



DELIBERA

- che ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza in materia di obblighi di pubblicazione, l'emissione di obbligazioni nel mercato Extra Mot Pro di Banca d'Italia non consente di escludere OMISSIS dal novero dei soggetti cui si applica la disciplina prevista dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, in quanto la stessa non rientra nella categoria delle "società quotate" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. p), del TUSP. Ne consegue che la società, ai fini dell'ambito soggettivo in materia di obblighi di pubblicazione, operando quale società in house providing rientra tra gli enti controllati ex art. 2 bis, comma 2, lett. b), del d.lgs. 33/2013 ai quali si applica la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni «in quanto compatibile»;
- che l'avvenuta pubblicazione dei dati nella sezione AT della società OMISSIS, nonostante la
 posizione della società in merito la sua natura giuridica, determini, allo stato, la conclusione del
 procedimento di vigilanza ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), del Regolamento ANAC del 29
 marzo 2017, registrandosi l'adozione di una buona pratica amministrativa meritevole di
 segnalazione;
- di invitare il RPCT della società OMISSIS a tenere costantemente aggiornate le dovute pubblicazioni;
- l'archiviazione, allo stato, dell'istruttoria per l'insussistenza dei presupposti per l'avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio.

Il presente provvedimento:

- è comunicato al legale rappresentante ed al RPCT della società OMISSIS;
- è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità.

Il Presidente f.f. Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 19 dicembre 2019 Il Segretario, Rosetta Greco